

ALLEGATO 1

Bando di gara per progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, così come previsto dal Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale.

Articolo 1

Obiettivi generali

1. Con il presente Bando di gara si intendono finanziare i progetti di ricerca finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico di cui all'art. 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000.
2. In particolare, il Bando è indetto per la selezione di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, in coerenza con i contenuti del "Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale" e dell'Allegato A "Tabella n.1- Aree prioritarie di intervento e relative risorse", così come disposto dal decreto Ministeriale del 9 agosto 2019 recante approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale per il triennio 2019-2021 all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Articolo 2

Definizioni

1. "*Agevolazioni pubbliche*": aiuti erogati dallo Stato, così come definiti agli artt. 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 30.3.2010 (ex artt. 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea).
2. "*Agevolazioni a titolo de minimis*": aiuti erogati dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche alle imprese che, nel limite di determinati massimali fissati dalla Commissione Europea, sono sottratti alla procedura di notifica alla Commissione Europea secondo quanto previsto agli artt. 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 30.3.2010 (ex artt. 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea).
3. "*Assegnatario/i*": soggetto/i che, a seguito della selezione di cui al presente Bando, è/sono titolare/i del progetto di ricerca ammesso al contributo a valere sul Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.
4. "*Capitolato tecnico* ": è la Proposta di progetto come presentata dal/dai proponente/i nel caso non siano intervenute modifiche, ovvero come modificata a seguito delle diverse fasi di valutazione e verifica.
5. "*Capofila*": è l'impresa cui compete il ruolo di coordinatore del progetto e di responsabile della sua attuazione, nonché di referente ufficiale della compagine per ogni adempimento amministrativo, ferme restando le responsabilità individuali dei singoli Assegnatari.

6. *"CSEA"*: è la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ente tecnico della contabilità dei sistemi energetici e ambientali che, nell'ambito della Ricerca di sistema, svolge le attività di cui al Decreto 16 aprile 2018.
7. *"Contratto di ricerca"*: contratto di finanziamento stipulato dalla CSEA con i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi, a seguito delle risultanze del presente Bando, alla contribuzione del Fondo.
8. *"Decreto 26 gennaio 2000"*: decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante "Individuazione degli oneri generali di sistema".
9. *"Decreto 16 settembre 2010"*: decreto del Ministero dello sviluppo economico recante "Determinazione dell'ammontare del diritto, di cui all'art. 10 comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, per l'utilizzo dei risultati delle attività di ricerca finanziata a valere sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico".
10. *"Decreto 16 aprile 2018"*: decreto del Ministero dello sviluppo economico recante "Riforma della disciplina della ricerca del sistema elettrico".
11. *"Decreto 9 agosto 2019"*: decreto del Ministero dello sviluppo economico recante approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale per il triennio 2019-2021
12. *"Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"*: la comunicazione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2014.
13. *"Esperti"*: esperti individuati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Decreto 16 aprile 2018.
14. *"Fondo"*: Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, istituito presso la CSEA ai sensi dell'art. 11 del Decreto 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 17 aprile 2001.
15. *"Grandi Imprese"*: le imprese che non rientrano nella definizione di PMI.
16. *"Obiettivo generale"*: obiettivo di intervento per la ripartizione delle risorse, come individuato nel Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale.
17. *"Organismo di ricerca"*: soggetto come definito al paragrafo 1.3, comma 15, lettera ee) della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01).
18. *"Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale o Piano triennale 2019-2021"*: Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2019.
19. *"PMI"*: Microimprese, Piccole imprese e Medie imprese, come definite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, con il quale è stata recepita la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.
20. *"Ricerca industriale"*: (come definita nella *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove

conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

21. *“Sviluppo sperimentale”*: (come definito nella *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*) l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
22. *“Variante di progetto”*: variazione del progetto di tipo temporale e/o tecnico-scientifica e/o economica e/o societaria e/o di compagine, richiesta dal Capofila, regolata e approvata secondo quanto riportato nell’Allegato d) *“Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di Progetto”*.

Articolo 3

Soggetti ammissibili e requisiti

1. Possono presentare Proposte di progetto ed essere ammessi a beneficiare dei contributi di cui al presente Bando i seguenti soggetti:
 - a) Imprese, già costituite alla data della presentazione della Proposta di progetto, che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi;
 - b) Organismi di ricerca.
2. I requisiti relativi alla dimensione d’impresa e di Organismo di ricerca devono essere comprovati, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante i moduli e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all’allegato a) *“Documentazione da allegare alla Proposta di progetto”*. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Articolo 4

Caratteristiche delle Proposte di progetto

1. Le Proposte di progetto devono prevedere attività di Ricerca industriale e/o di Sviluppo sperimentale e devono essere finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, come definito all'art. 10, comma 1 e comma 2, lettera b), del Decreto 26 gennaio 2000.
2. Nel caso di una Proposta di progetto presentata congiuntamente da più Proponenti, la stessa Proposta individua il Capofila.
3. Nel caso di cui al comma 2, i rapporti tra i Proponenti, ai fini della realizzazione del progetto, sono regolati attraverso accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti. Tali accordi, sinteticamente, ma puntualmente descritti nella Proposta di progetto, regolamentano i rapporti tra le parti, in particolare tra il Capofila e i Proponenti, e definiscono, per ciascun Proponente, la quota di partecipazione, l'attività da realizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto e i relativi costi. Gli Accordi, inoltre, formalizzano gli aspetti relativi alla proprietà e al futuro utilizzo dei risultati del progetto, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 16 settembre 2010.
4. Gli Organismi di ricerca non possono presentare Proposte di progetto autonomamente, né assumere il ruolo di Capofila.
5. Le Piccole imprese e le Microimprese non possono presentare Proposte di progetto autonomamente, né assumere il ruolo di Capofila.
6. Il costo complessivo delle attività relative a ciascuna Proposta di progetto deve essere compreso tra 1 milione di euro e 3 milioni di euro.
7. Il costo delle attività di Ricerca Industriale, come riportato nella Proposta di progetto e nel Capitolato tecnico, non può essere superiore al 70% del costo complessivo.
8. Il costo delle attività svolte complessivamente dagli Organismi di ricerca, come riportato nella Proposta di progetto e nel Capitolato tecnico, non può eccedere il 30% del costo del progetto.
9. Il costo delle attività di ciascun Proponente, come previsto nella Proposta di progetto, deve essere pari almeno al 10% del costo del progetto, salvo quanto previsto ai commi successivi.
10. Il costo delle attività del Capofila, come riportato nella Proposta di progetto e nel Capitolato tecnico, deve essere superiore al costo delle attività di ogni singolo Proponente e comunque non inferiore al 40% del costo del progetto.
11. Per ciascun Proponente, compreso il Capofila, il costo complessivo per l'acquisto di servizi, anche di consulenza, e per attività con contenuto di ricerca e sviluppo, commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche, sia in quanto persone giuridiche, come riportato nella Proposta di progetto e nel Capitolato tecnico, non può eccedere il 20% del costo totale delle attività preventivate per ciascun Proponente. Tale requisito deve essere mantenuto per l'intera durata del progetto.
12. La durata di ciascun progetto è compresa tra 18 e 36 mesi.

Articolo 5

Formulazione delle Proposte di progetto

1. Ciascuna Proposta di progetto si riferisce ad uno solo dei Temi di ricerca indicati all'articolo 2 del decreto direttoriale di approvazione del presente bando e deve essere redatta secondo lo schema pubblicato sul sistema telematico per la presentazione delle Proposte di progetto.
2. Ciascun Proponente di cui all'art. 3 può presentare, singolarmente o congiuntamente, una sola Proposta di progetto afferente al medesimo Tema di ricerca, salvo quanto previsto al comma 3.
3. Ciascun Organismo di ricerca, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), può presentare più Proposte di progetto afferenti al medesimo Tema di ricerca, a condizione che le attività che l'Organismo di ricerca intende svolgere e gli obiettivi, anche parziali, che intende perseguire nell'ambito delle diverse Proposte di progetto siano diversi e chiaramente distinguibili.
4. La presentazione delle Proposte di progetto è corredata della documentazione e dalle dichiarazioni rese dai Proponenti, secondo quanto specificato nell'allegato a) "*Documentazione da allegare alla Proposta di progetto*". In luogo delle suddette dichiarazioni possono essere esibiti gli omologhi certificati. I proponenti dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti e dei documenti previsti nell'allegato b) "*Documentazione da allegare al Capitolato tecnico e al Contratto di ricerca*".
5. La Proposta di progetto deve individuare il Technology Readiness Level (TRL) che indichi il livello di maturità tecnologica di partenza del progetto e il TRL che si intende raggiungere con il conseguimento degli obiettivi. Il TRL di partenza non può essere inferiore a 3.

Articolo 6

Forma ed intensità del Contributo

1. L'intensità del Contributo, calcolato in base ai costi ammissibili del progetto, ammonta al 50% per le attività di Ricerca industriale (RI) e al 25% per le attività di Sviluppo sperimentale (SS), salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. Le intensità di Contributo di cui al comma 1 sono maggiorate di 5 punti percentuali per le Medie imprese, e di 10 punti percentuali per le Piccole imprese e le Microimprese. Di tali maggiorazioni potrà beneficiare solo la quota parte di costi ammissibili sostenuti dalle singole PMI e non l'intero progetto. Qualora, anche in corso di svolgimento, venissero a mancare le condizioni richieste, non si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste.
3. Le intensità del Contributo di cui al comma 1 sono maggiorate di 10 punti percentuali se il Progetto comporta un'effettiva collaborazione fra imprese e Organismi di ricerca, purché ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) l'Organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto, come esposti in sede di consuntivo;
 - b) l'Organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Ai fini del presente comma, il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

4. In accordo con la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni, ove ricorrano le condizioni, non si applicano per gli Organismi di ricerca; pertanto a questi ultimi è riconosciuta un'intensità di aiuto pari al 75% dei costi ammissibili. Gli Organismi di ricerca sono comunque tenuti a specificare quali attività da loro svolte sono classificabili come Ricerca Industriale e quali come Sviluppo Sperimentale.
5. Nel caso in cui un Organismo di ricerca partecipi insieme a un'impresa ad un progetto, deve essere garantita l'insussistenza di aiuti indiretti alle imprese, ai sensi del paragrafo 2.2.2. della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
6. Non è consentito il cumulo del Contributo richiesto e/o concesso in relazione ai progetti di cui al presente Bando con altre Agevolazioni pubbliche concesse, anche a titolo *de minimis*, per le stesse iniziative e/o aventi per oggetto le stesse spese.

Articolo 7

Affidabilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei Proponenti

1. Ciascun Proponente deve essere in possesso delle competenze, dell'esperienza, delle risorse umane, delle infrastrutture e delle dotazioni necessarie per portare efficacemente a termine le attività previste dal progetto.
2. Ciascun Proponente deve fornire complete ed esaurienti informazioni riguardo al possesso di elementi che lo qualificano sotto il profilo tecnico e scientifico per lo svolgimento delle attività del progetto per le quali si propone.
3. Ciascun Proponente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), deve essere in possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, fornendo complete ed esaurienti informazioni secondo quanto specificato nell'allegato a) "*Documentazione da allegare alla proposta di progetto*".

Articolo 8

Costi ammissibili

1. I costi presentati nella Proposta di progetto e successivamente sostenuti per la realizzazione del progetto sono considerati ammissibili, nella misura congrua e pertinente, sulla base delle disposizioni di cui all'allegato c) "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*".

Articolo 9

Procedura concorsuale e criteri di valutazione

1. La CSEA verifica, per ciascuna Proposta di progetto, l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 14, comma 1, e invia al Ministero dello sviluppo economico:
 - a) un prospetto delle Proposte di progetto ammesse alla fase di valutazione;
 - b) un prospetto delle Proposte di progetto da escludere dalla fase di valutazione, specificando le relative motivazioni.

2. Contestualmente all'invio del prospetto di cui al comma 1, lettera a), la CSEA individua una rosa di Esperti o di gruppi di Esperti a cui affidare le attività di valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità formale, trasmettendola al Ministero dello sviluppo economico per la nomina, e richiedendo agli Esperti, entro 60 giorni dall'incarico, la trasmissione di:
 - a) una Relazione di valutazione finale per ciascuna Proposta di progetto oggetto di valutazione, contenente tutti gli elementi per porre in graduatoria le Proposte di progetto presentate;
 - b) una relazione per ogni Organismo di ricerca che abbia presentato più Proposte di progetto ammesse alla fase di valutazione afferenti al medesimo Tema di ricerca, che certifichi il rispetto dell'art. 5, comma 3.
3. La valutazione delle Proposte di progetto viene effettuata dagli Esperti sulla base dei criteri di seguito indicati:
 - A) Innovazione nella conoscenza e nello sviluppo tecnologico, valutata rispetto allo stato dell'arte, nazionale ed internazionale, ed al grado di innovazione, nonché al contributo rispetto all'avanzamento tecnologico, ivi compresa la proposta di eventuali soluzioni migliorative rispetto a progetti in corso e già approvati in altre misure e strumenti di finanziamento (punti 0-25, soglia minima 15). I progetti che raggiungono o superano la soglia minima, possono beneficiare di una maggiorazione del punteggio fino a un massimo di 5 punti, assegnati sulla base della valutazione del miglioramento di TRL indicato nella Proposta di progetto.
 - B) Benefici attesi per il sistema elettrico nazionale, valutati con riferimento ai benefici diretti per gli utenti, con particolare riguardo agli aspetti tecnologici, economici ed ambientali, nonché all'incremento di competitività per le imprese del settore (punteggio 0-20, soglia minima 12).
 - C) Valorizzazione dei risultati, valutata con riferimento all'utilizzo dei risultati, alla validità del piano di sviluppo industriale, alla valorizzazione della proprietà, alle ricadute industriali e agli eventuali benefici economico-finanziari per i Proponenti, alla potenzialità di generare diritti di cui all'art. 10, comma 11, e al loro ammontare stimato (punteggio 0-15, soglia minima 9).
 - D) Qualità scientifica e tecnologica dei Proponenti, valutata rispetto all'adeguatezza tecnico-scientifica e manageriale (in particolare per il Capofila) dei Proponenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto, al ruolo previsto per i diversi Proponenti, alla presenza contemporanea di imprese industriali ed Organismi di ricerca, alla complementarità, bilanciamento e completezza delle competenze (punti da 0-15, soglia minima 9).
 - E) Coerenza e qualità della Proposta di progetto, valutate rispetto alla chiarezza del programma di ricerca, all'identificazione degli obiettivi, all'allocazione delle risorse tecniche ed umane, alla fattibilità tecnica ed economica, all'organizzazione interna del progetto (con particolare attenzione alle attività previste per il controllo e il coordinamento dei Proponenti da parte del Capofila e l'individuazione e la gestione dei rischi), all'adeguatezza del piano di lavoro (punteggio 0-20, soglia minima 12).
4. Sono ammesse alle graduatorie esclusivamente le Proposte di progetto che conseguono la soglia minima per ciascuno dei criteri di valutazione sub lettere A, B, C, D ed E, di cui al comma

precedente, e che raggiungono la soglia minima di 50 punti per la somma dei punteggi relativi ai criteri sub lettere A (comprensivo di maggiorazione TRL), B e E.

5. Per determinare il Contributo ammissibile, gli Esperti valutano la pertinenza di ciascuna attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto, verificano la corretta identificazione di ciascuna attività come Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale e valutano la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità dei relativi costi, proponendo, ove necessario, prescrizioni relativamente alle attività e ai costi del progetto. Gli esiti di tali verifiche e valutazioni costituiscono parte integrante delle relazioni di valutazione predisposte dagli Esperti per ogni singola Proposta di progetto ammessa alle graduatorie.
6. La CSEA, sulla base delle Relazioni di valutazione finale redatte dagli Esperti, predispone una graduatoria di merito per ciascun Tema di ricerca, nonché una graduatoria generale di tutti i progetti ammessi; la CSEA trasmette le graduatorie al Ministero dello sviluppo economico unitamente alle Relazioni medesime, specificando le Proposte di progetto da ammettere e quelle da escludere dal finanziamento, sulla base delle disposizioni dei commi 7, 8, 9 e 10.
7. I contributi sono assegnati alle Proposte di progetto secondo l'ordine di graduatoria, nell'ambito del singolo Tema di ricerca, a partire dalla Proposta con il punteggio più elevato, nei limiti delle risorse previste per il Tema stesso.
8. I residui che si rendessero disponibili nell'ambito del singolo Tema di ricerca, come differenza tra l'ammontare massimo di risorse previste per ciascun Tema e la somma dei contributi delle Proposte di progetto assegnatarie secondo il comma 7, sono assegnati in base alla graduatoria generale.
9. Eventuali ulteriori importi residui che si rendessero disponibili sono assegnati al finanziamento delle Proposte di progetto ammesse al finanziamento, ai sensi della graduatoria generale di tutti i progetti ammessi.
10. In caso di parità di punteggio per ciascuna delle fattispecie di cui ai commi 7, 8 e 9, è data priorità alla Proposta di progetto che abbia il punteggio più elevato per il criterio di cui al comma 3, lettera B). In caso di ulteriore parità, avrà la priorità la Proposta di progetto pervenuta prima. Infine, in caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio.
11. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Decreto 16 aprile 2018, approva le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento.
12. Le graduatorie decadono trascorsi 18 mesi dall'approvazione di cui al comma 11. Trascorso tale termine non è più consentita la stipula dei contratti di ricerca.

Articolo 10

Accettazione e Contratto di ricerca

1. Entro 20 giorni dall'approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento, la CSEA comunica all'Assegnatario di ciascun Progetto ammesso al finanziamento l'importo del Contributo e trasmette al medesimo la Relazione di valutazione finale redatta dagli Esperti ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto, contenente eventuali prescrizioni alla Proposta di progetto stessa.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'Assegnatario comunica alla CSEA l'accettazione dell'importo concesso e delle eventuali prescrizioni alla Proposta di progetto; in relazione alle prescrizioni, l'Assegnatario presenta alla CSEA richiesta di eventuali aggiustamenti al progetto, facendo riferimento a quanto previsto dall'allegato d) "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di Progetto*". La richiesta di cambio di Capofila può avvenire solo per cause relative a fusioni, incorporazioni o cessioni di ramo d'azienda.
3. La CSEA, avvalendosi degli Esperti, verifica la coerenza degli aggiustamenti con le prescrizioni stesse e con gli elementi che hanno determinato il posizionamento in graduatoria del progetto e comunica all'Assegnatario l'esito della verifica; nel caso in cui tale verifica conduca ad un esito negativo, l'Assegnatario comunica, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione della CSEA, l'accettazione integrale delle prescrizioni e dell'importo concesso, o la rinuncia al contributo.
4. Entro 30 giorni dall'accettazione di cui al comma 2, l'Assegnatario trasmette alla CSEA il Capitolato tecnico del progetto, e tutta la documentazione necessaria per la stipula del Contratto di ricerca secondo quanto previsto dall'allegato b) "*Documentazione da allegare al capitolato tecnico e al Contratto di ricerca*"; in caso di richiesta di aggiustamenti, il termine decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della CSEA di cui al comma 3.
5. Il Capitolato tecnico di ciascun progetto deve essere coerente con la Proposta di progetto, con le eventuali prescrizioni indicate nella Relazione di valutazione finale e con gli eventuali aggiustamenti valutati positivamente; la CSEA verifica i Capitolati tecnici e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.
6. A seguito del ricevimento della documentazione necessaria e dell'approvazione del Capitolato tecnico di cui al comma precedente, la CSEA stipula con gli Assegnatari il Contratto di ricerca, predisposto secondo l'allegato e) "*Schema del contratto di ricerca*", per l'esecuzione del progetto.
7. Il Contratto di ricerca regola i rapporti tra le parti per tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione del progetto, le verifiche e i controlli, l'erogazione delle quote di Contributo e il versamento al Fondo del diritto di cui al Decreto 16 settembre 2010.
8. Al momento della stipula del Contratto di ricerca, l'Assegnatario può richiedere una quota del Contributo a titolo di anticipo. In tal caso è prevista una garanzia autonoma a prima richiesta, a titolo di cauzione definitiva, pari all'anticipo erogato, che verrà restituita al momento dell'erogazione della quota di contribuzione a saldo. La cauzione può essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, della durata pari a 24 mesi oltre la durata del progetto, prorogabili laddove alla data di iniziale scadenza non sia ancora stato erogato il saldo di cui al successivo art. 12, comma 5), e può essere prestata solo da:
 - a) istituti di credito o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. n. 385/93 e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la relativa attività;
 - b) primarie imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la relativa attività;

- c) intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nella suddetta garanzia, che verrà restituita al momento dell'erogazione del saldo, di cui al successivo art. 12, comma 5, il fideiussore si impegna a pagare a prima richiesta e rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, impegnandosi, altresì, a garantire l'operatività della polizza o fideiussione nel termine di 15 giorni lavorativi dalla semplice richiesta scritta della CSEA. Non è consentito svincolare progressivamente le quote di cauzione. Il testo della garanzia dovrà essere conforme al modello f) "*Modello garanzia autonoma a prima richiesta*", allegato al presente bando. Resta inteso che la garanzia autonoma a prima richiesta dovrà essere in ogni caso emessa a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Bando e dal Contratto di Ricerca e che anche il Capofila è responsabile dell'operatività della garanzia per tutta la durata del progetto, fino all'erogazione della quota di contribuzione a saldo, pena quanto previsto all'art. 14, comma 3, lettera i). La garanzia deve essere efficace a far data dall'inizio del progetto.

9. La data di inizio del progetto non può essere antecedente alla data della firma del Contratto di ricerca, né successiva al sessantesimo giorno e deve essere indicata nel Contratto di ricerca.
10. Nel Contratto di ricerca deve essere indicato un unico conto corrente intestato all'Assegnatario con i relativi riferimenti bancari presso cui saranno erogati i contributi in base a quanto stabilito dall'art. 12.
11. I soggetti utilizzatori dei risultati del progetto sono tenuti a pagare un diritto a favore del Fondo, il cui ammontare, unitamente alle condizioni per l'utilizzo dei risultati medesimi, è regolato ai sensi del Decreto 16 settembre 2010.

Articolo 11

Sviluppo del progetto

1. L'Assegnatario è il responsabile dell'attuazione del progetto, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico allegato al Contratto di ricerca.
2. L'Assegnatario può presentare alla CSEA richiesta di Varianti di progetto, secondo quanto previsto nell'allegato d) "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di Progetto*", esplicitando le motivazioni e comunque solo se esse non alterano gli obiettivi finali del progetto e se non inficiano l'efficace svolgimento delle attività di ricerca. La CSEA valuta la richiesta di variante e comunica al Ministero dello sviluppo economico l'esito per l'approvazione.
3. Il ritiro del Capofila e la sua sostituzione con altra impresa è consentito in casi eccezionali e debitamente motivati ed è soggetta a valutazione della CSEA e approvazione del Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto previsto nell'allegato d) "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto*".

4. L'Assegnatario è tenuto a presentare al Ministero dello sviluppo economico e alla CSEA una relazione semestrale di sintesi contenente gli elementi per una valutazione dello Stato di avanzamento del progetto, con esclusivo riferimento alle attività tecnico-scientifiche ed ai risultati conseguiti complessivamente e da ogni singolo Assegnatario facente parte della compagine.
5. A conclusione del progetto, fatta salva la necessaria salvaguardia di elementi rilevanti ai fini di eventuali diritti di privativa, l'Assegnatario è tenuto a presentare alla CSEA e al Ministero dello sviluppo economico una relazione descrittiva delle attività del progetto e dei principali risultati ottenuti e una liberatoria alla pubblicazione della medesima relazione sul sito www.ricercadisistema.it.

Articolo 12

Erogazione dei contributi

1. Il Contributo è liquidato in più quote correlate allo Stato di avanzamento del progetto.
2. La prima quota di Contributo, liquidata a titolo di acconto, può essere richiesta nel limite massimo del 30% dell'intero ammontare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 8.
3. Le successive quote di Contributo possono essere richieste in relazione allo Stato di avanzamento del progetto, dietro presentazione di Relazioni - intermedie o finali - inerenti le attività tecnico-scientifiche e i risultati conseguiti, complete della rendicontazione dei costi sostenuti. Le Relazioni, predisposte secondo le modalità descritte nell'allegato c) "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*", devono essere inviate alla CSEA con frequenza non inferiore a 10 mesi e comunque non prima di 12 mesi dalla data di inizio del progetto, salvo quanto previsto all'art. 13.
4. Le richieste di cui al comma n. 3 possono essere effettuate solo se l'Assegnatario ha regolarmente presentato le relazioni semestrali previste dall'art.11, comma 4.
5. La quota a saldo non può essere inferiore al 20% dell'ammontare dell'intero Contributo corrisposto all'Assegnatario.
6. La CSEA eroga le quote di contributo entro 30 giorni dalla ricezione della disposizione di erogazione da parte del Ministero dello sviluppo economico prevista dall'art. 6, comma 4, del Decreto 16 aprile 2018. I contributi sono erogati dalla CSEA sul conto corrente di cui all'art. 10, comma 10.

Articolo 13

Verifiche e accertamenti

1. Lo Stato di avanzamento dei progetti di ricerca, il conseguimento dei risultati intermedi e finali, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese documentate sono verificati e valutati dalla CSEA, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del Decreto 16 aprile 2018 e sulla base di quanto disposto nell'allegato c) "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*".

2. La CSEA, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto 16 aprile 2018, può disporre, in ogni momento, accertamenti sull'effettivo progresso delle attività e sulle spese sostenute e sulla sussistenza di motivi di risoluzione del Contratto di ricerca e revoca dei contributi concessi di cui all'art. 14, comma 3.
3. Ai fini degli accertamenti di cui ai commi precedenti, la CSEA può richiedere all'Assegnatario una relazione sullo Stato di avanzamento del progetto, completa della rendicontazione dei costi sostenuti e della relativa documentazione, e/o effettuare verifiche presso i luoghi di svolgimento del progetto. Ai fini degli accertamenti, la CSEA si avvale degli Esperti e riferisce l'esito al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 14

Esclusioni e revoche

1. Costituiscono motivi di esclusione delle Proposte di progetto dalla procedura concorsuale:
 - a) la mancata trasmissione della Proposta di progetto nei tempi e con le modalità di cui all'art.15, comma 1;
 - b) il mancato rispetto dell'art. 3;
 - c) il mancato rispetto dell'art. 4, commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
 - d) il mancato rispetto dell'art. 5;
 - e) il mancato rispetto dell'art. 6, comma 6;
 - f) il mancato possesso dei requisiti indicati nell'art. 7.

La comunicazione al proponente dell'avvenuta esclusione della Proposta di progetto dalla procedura concorsuale è effettuata dalla CSEA.

2. Costituiscono motivi di esclusione dei progetti dalle graduatorie approvate dal Ministero dello sviluppo economico:
 - a) la perdita dei requisiti di cui agli artt. 3 e/o 7;
 - b) il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, comma 3, come certificato dalle relazioni di cui all'art. 9, comma 2, lettera b);
 - c) il mancato rispetto dell'art. 6, comma 6;
 - d) il mancato rispetto dell'art. 10, commi 2, 3, 4, 5 e 9;

I progetti che seguono i progetti esclusi in graduatoria subentrano, nei limiti delle somme rese disponibili; in tal caso, il Contratto di ricerca deve essere firmato entro il termine previsto all'art. 9, comma 12, secondo i criteri stabiliti nel presente Bando.

La comunicazione al proponente dell'avvenuta esclusione della Proposta di progetto dalla graduatoria è effettuata dalla CSEA, in esito al decreto di approvazione delle graduatorie di cui all'art. 9, comma 11.

3. Costituiscono motivi di revoca dei contributi concessi:
 - a) la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e/o 7;
 - b) il mancato rispetto dell'art. 6, comma 6;
 - c) documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili agli Assegnatari;

- d) l'interruzione del programma di sviluppo del progetto, come riportato nel Capitolato tecnico, non adeguatamente giustificata;
 - e) il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, come riportato nel Capitolato tecnico, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, opportunamente giustificati, o per riscontrata obiettiva impossibilità di ottenere i risultati attesi;
 - f) la mancata trasmissione della documentazione finale (rapporti tecnici e rendicontazione dei costi) entro 6 mesi dalla data prevista per il termine del progetto;
 - g) le false dichiarazioni inerenti la documentazione fornita e i requisiti soggettivi e oggettivi di tipo tecnico-scientifico, economico e societario;
 - h) le irregolarità gravi che incidano sulla possibilità di prosecuzione del progetto;
 - i) le violazioni o non conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 8.
4. L'esclusione dei progetti dalle graduatorie e la revoca dei contributi concessi, di cui ai commi 2 e 3, sono disposte dal Ministero dello sviluppo economico, su proposta della CSEA.
 5. Nel caso di progetti svolti congiuntamente, l'eventuale revoca dei contributi grava esclusivamente sul soggetto interessato e non comporta automatica esclusione del progetto o risoluzione del contratto, a condizione che i rimanenti Assegnatari propongano la sostituzione dello stesso con soggetto idoneo, ovvero la rimodulazione delle attività e dei costi. La proposta di Variante di progetto è soggetta a valutazione della CSEA e approvazione del Ministero dello sviluppo economico secondo quanto definito nell'allegato d) "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto*".
 6. In caso di revoca dei contributi disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto interessato non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, sulla base degli accertamenti di cui all'art. 13, fermo restando l'opponibilità della garanzia di cui all'art. 10, comma 8, sarà tenuto alla restituzione di quanto già percepito ed al pagamento degli interessi.

Articolo 15

Modalità di presentazione delle Proposte di progetto

1. Le Proposte di progetto, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate telematicamente, **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del GG 03 marzo 2021**. Le modalità per l'accesso e l'utilizzo del sistema telematico per la presentazione delle Proposte di progetto saranno pubblicate sul sito [http:// www.ricercadisistema.it](http://www.ricercadisistema.it) entro il 23 dicembre 2020
2. I Proponenti, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovranno sottoscrivere per presa visione e presentare, unitamente alla documentazione relativa Proposta di progetto, l'informativa *privacy* ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) nonché del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di cui all'allegato g) "*Modello informativa privacy*". Il modello dovrà essere sottoscritto per presa visione dal Rappresentante legale/Procuratore speciale, dal Referente e dal Responsabile scientifico di ogni Proponente del progetto.
3. Tutti i Proponenti, ovvero tutti gli Assegnatari, sono solidalmente responsabili verso il MiSE e verso la CSEA per la Proposta di progetto e per lo svolgimento del progetto stesso, nonché per gli eventuali inadempimenti al presente Bando o al Contratto di Ricerca.

4. Informazioni e chiarimenti sugli atti del presente Bando potranno essere richiesti entro il 19 febbraio 2021 all'indirizzo di posta elettronica che sarà reso noto sul sito <http://www.ricercadisistema.it>. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti saranno resi noti tramite le modalità indicate sul sito <http://www.ricercadisistema.it>.
5. Il presente Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito *web* del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), sul sito della CSEA (www.csea.it) e sul sito della Ricerca di sistema (www.ricercadisistema.it).

ALLEGATI

- a) *Documentazione da allegare alla Proposta di progetto*
- b) *Documentazione da allegare al Capitolato tecnico e al Contratto di ricerca*
- c) *Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*
- d) *Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto*
- e) *Schema del contratto di ricerca*
- f) *Modello garanzia autonoma a prima richiesta*
- g) *Modello informativa privacy*